

**Contratto per la fornitura di servizi
amministrativi, societari, contabili e fiscali
tra
Acque del Basso Livenza S.p.A.
e
Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.**

*

Premessa

Tra Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede ad Annone Veneto (VE), Viale Trieste, n. 11, qui rappresentata dal Direttore Generale ing. Giancarlo De Carlo, munito dei necessari poteri

e

Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A., con sede ad Annone Veneto (VE), Viale Trieste, n. 11, qui rappresentata dall'Amministratore Unico, dott. Flavio Pol, munito dei necessari poteri

premessato che:

- il 10 agosto 2010 l'Assemblea straordinaria della società Acque del Basso Livenza S.p.A. ha deliberato la scissione parziale proporzionale finalizzata all'attribuzione di reti, impianti e altre dotazioni alla società interamente pubblica denominata Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A.;
- con atto del notaio Roberto Cortelazzo del 18/04/2011, rep. 24095, racc. 14762, è stato completato l'iter della scissione parziale proporzionale;
- a seguito dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il Registro delle imprese di Venezia, avvenuta il 29/04/2011, sono stati assegnati alla società Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. il complesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni del Servizio Idrico Integrato già di proprietà di Acque del Basso Livenza S.p.A.



Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra Acque del Basso Livenza S.p.A. e Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A., con riferimento al supporto operativo che Acque del Basso Livenza S.p.A. fornirà a Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A., considerato che la società neo costituita è attualmente priva di dipendenti e non ha in programma assunzioni, per dare corso agli adempimenti di seguito indicati.



Art. 2 - Durata

Il presente contratto inizierà dalla data della sua sottoscrizione per terminare il 31/12/2011.

Sarà prorogato tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni e per i medesimi servizi qui indicati.

Ogni variazione al presente contratto, se considerata dalle parti sostanziale, dovrà avere forma scritta.

Il contratto potrà essere risolto per qualsiasi motivo anticipatamente con preavviso di almeno 3 mesi da inviare con raccomandata alla controparte.

Art. 3 - Modalità di espletamento di servizi di cui al presente contratto

Acque del Basso Livenza S.p.A. si impegna a prestare i servizi aventi la natura descritta nel titolo del presente contratto, che si rendessero necessari o che dovessero essere richiesti da Acque del Basso Livenza Patrimonio S.p.A. per lo svolgimento della sua attività. A tale proposito Acque del Basso Livenza S.p.A.:

- a) renderà disponibile stabilmente un locale ad uso ufficio nonché, all'occorrenza e previo accordo, la sala assemblee per le riunioni dell'Assemblea della società. Entrambi i locali sono ammobiliati ed attrezzati, ed il loro uso comprenderà la possibilità di utilizzare l'impianto elettrico, di illuminazione, di riscaldamento, idrico, a servizio dei locali messi a disposizione oltreché la relativa pulizia;
- b) garantirà, per il tramite di proprio personale, la gestione contabile, finanziaria, fiscale, ivi inclusa l'effettuazione di tutti gli adempimenti inerenti alla predisposizione dei dichiarativi, modello Unico, Comunicazione annuale dati Iva, dichiarazione Iva annuale, dichiarazione Irap, modello per gli studi di settore se dovuti, nonché gli eventuali ulteriori adempimenti fiscali si rendessero necessari e non citati, la predisposizione del Bilancio d'esercizio;
- c) garantirà la gestione finalizzata all'esecuzione di tutti i pagamenti, anche fiscali, e di tutti gli incassi, nonché la gestione degli adempimenti di natura amministrativa e societaria;
- d) garantirà l'assistenza nella predisposizione delle determine e delle delibere societarie.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuale per le prestazioni di cui all'art. 3 è a forfait e determinato in € 36.000,00 annui + IVA.

In caso di durata del contratto di servizio inferiore ai 12 mesi, il corrispettivo va proporzionato.

Il corrispettivo dell'anno in corso sarà pari ad € 24.000,00.

Art. 5 - Clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra le Società, connesse all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, fatta eccezione per quelle per le quali la Legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un Arbitro unico, nominato dalla Camera arbitrale come istituita presso ogni Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, la quale, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dovrà provvedere entro quindici giorni. Nel caso in cui il soggetto camerale designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,

sempre dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale di riferimento del luogo in cui ha sede la società. L'Arbitro così nominato dovrà decidere in via rituale entro 90 giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che la risoluzione e determinazione dell'Arbitro vincolerà le Parti. L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 - articolo 34.

Art. 6 - Forma del Contratto, spese e tasse

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata.

Il presente contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso,

Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'eventuale registrazione, saranno a carico di chi la effettua.

Annone Veneto (VE), 05 maggio 2011

p. Acque del Basso Livenza S.p.A.

il direttore generale

F.to Ing. Giancarlo De Carlo

p. Acque del Basso Livenza

Patrimonio S.p.A.

l'Amministratore Unico

F.to dott. Flavio Pol